

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UFFICIO VII – UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA E L'UNIVERSITÀ DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E DI RICERCA NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca” ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, tra cui quello per il Veneto, definendo le funzioni e l'organizzazione degli stessi;
- Fermo restando le funzioni previste dal suddetto decreto, il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 dicembre 2014 n. 925 ha definito l'articolazione per ambiti territoriali dell' Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
- L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto si articola per funzioni in tre uffici con competenza a livello regionale e in cinque uffici territoriali, tra i quali l'Ufficio VII – Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Verona;
- l'Ufficio VII – Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Verona ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l'Università per realizzare percorsi interdisciplinari basati sull'educazione motoria, fisica e sportiva nell'ambito dei corsi di studio di Scienze Motorie;

TRA

L'Università degli Studi Verona, con sede in Verona (37129), Via dell'Artigliere n.8, in persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, di seguito denominata “Università”;

E

L'UAT/Ufficio Amministrativo Territoriale VII - Verona, codice fiscale 800 112 40 233 (in seguito indicato Ufficio Scolastico), rappresentato dal Dirigente Dott. Albino Barresi, domiciliato per la carica in Verona, V.le Caduti del Lavoro n. 3;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 – Oggetto del protocollo

Il presente protocollo disciplina il rapporto tra l'Università e l'Ufficio Scolastico per la realizzazione di progetti interdisciplinari e di iniziative culturali e di pratica sportiva nonché di orientamento degli studenti nel settore dell'educazione motoria, fisica e sportiva.

L'Ufficio Scolastico e l'Università concordano di costituire una rete per progettare, promuovere e realizzare forme integrate di ricerca, studio, formazione e aggiornamento per acquisire specifiche competenze per l'organizzazione di iniziative sportive scolastiche e territoriali di reciproco interesse.

In particolare la collaborazione comprende i seguenti punti:

- a. elaborazione e/o partecipazione a progetti di ricerca di comune interesse e messa a punto di strumenti che facilitino la diffusione dei risultati di tali ricerche, anche presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendo il valore formativo dell'educazione motoria, fisica e sportiva;
- b. attivazione di corsi di alta formazione volti a formare figure professionali richieste dal territorio nell'ambito dell'educazione motoria, fisica e sportiva;
- c. organizzazione di seminari, convegni o altre iniziative su temi specifici concordati fra le due parti che facilitino lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica applicata all'educazione motoria, fisica e sportiva nel mondo della scuola;
- d. attivazione di tirocini professionalizzanti per agevolare l'inserimento degli studenti dei corsi di studio e dei laureati in scienze motorie nei vari settori del territorio;
- e. organizzazione e realizzazione di importanti manifestazioni e iniziative scolastiche sportive regionali (ad es: campionati studenteschi, sport-expo, etc) coinvolgendo gli studenti dei corsi di studio di Scienze Motorie nella promozione e diffusione di tali iniziative.

Art. 3 - Attività di Tirocinio

Le attività di tirocinio sono svolte secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 4- Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotori (le Università) e ospitanti (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corso di studio e/o di tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:

il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante s'impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 5 – Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

E' prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella A - Tariffa Parte I del DPR N. 642/1972, sono assolti da ciascuna parte in ugual misura. L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005 e dall'Ufficio Scolastico su copia cartacea.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte II, D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente Protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Il Rettore
Prof. Pierfrancesco Nocini

UFFICIO AMMINISTRATIVO
TERRITORIALE DI VERONA

Il Dirigente
Dott. Albino Barresi